SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 17, 566, 570 e 1567-C)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE SALVATERRA)

Comunicata alla Presidenza il 26 aprile 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sui contratti agrari (n. 17-B)

d'iniziativa del senatore TRUZZI

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **17**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1982
(V. *Stampato n.* **1725**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1982

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Nuove norme sulla forma e sulla validità
dei contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato
(n. 566)

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1979

Sospensione necessaria del processo per cessazione di proroga
di contratto agrario (n. 570)

d'iniziativa dei senatori TROPEANO, BENEDETTI, CHIELLI, DI MARINO, GRAZIANI, LUGNANO, MACALUSO, MIRAGLIA, SASSONE, SESTITO, TALASSI GIORGI, TEDESCO TATÒ, TERRACINI, VENANZI e ZAVATTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1979

Norme in materia di contratti agrari (n. 1567)

d'iniziativa dei senatori PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA Antonio, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Sono stato incaricato di riferire a questa onorevole Assemblea sul disegno di legge n. 17-B che reca come titolo « Norme sui contratti agrari », e che, così come proposto dalla 9ª Commissione agricoltura del Senato nella seduta del 31 marzo 1982 assorbe anche i disegni di legge nn. 566, 570 e 1567, che riguardano in tutto o in parte la stessa materia.

Ricordo che questo disegno di legge è stato già approvato una prima volta dal Senato il 14 maggio 1980: trasmesso alla Camera dei deputati, fu approvato da questa il 3 febbraio 1982, con le modifiche che sono ora al nostro esame per le decisioni finali.

Ci sono i pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio, lavoro, tutti favorevoli: per la precisione quello della 1ª Commissione segnala che alcuni suoi componenti hanno sollecitato da parte della Commissione di merito un approfondimento su alcuni articoli: 9, 13, 30; approfondimento che è stato effettuato come risulta dalla discussione in Commissione e come verrà indicato nel seguito della relazione.

La Commissione giustizia ha richiamato l'attenzione sugli articoli 6, 15 e 20. Anche a questo richiamo la Commissione di merito ha corrisposto con un approfondimento che risulterà nella parte dedicata a detti articoli.

Il parere della 1ª Commissione riveste grande importanza e rilevanza come sta a dimostrare il precedente dibattito in questa Assemblea, come sta a dimostrare il dibattito testè concluso dalla 9ª Commissione, durante il quale sono state adombrate e sollevate diverse ipotesi di illegittimità costituzionale, fra cui, in particolare quella avanzata sull'articolo 25 concernente la conversione dei contratti associativi in affitto.

Per quanto riguarda questi aspetti mi limiterò a ribadire, al momento di discutere e riferire su tale tema, le posizioni che sostenni nel precedente dibattito e ad integrarle brevemente con nuovi elementi.

A questo punto mi sembra anche opportuno ricordare a me stesso e ai colleghi senatori quella disposizione del nostro Regolamento che dice: « Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera, il Senato delibera solo sulle modificazioni apportate dalla Camera, salvo la votazione finale ». Questo vuol dire che nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovano in diretta correlazione con quelli introdotti dalla Camera.

Tale disposizione regolamentare limita e restringe il campo della discussione; pur tuttavia siamo tutti consci che l'argomento al nostro esame è di tanta rilevante e sostanziale importanza che, anche così delimitato, il dibattito dovrà essere profondo e chiaro per poter convincere che le soluzioni che ci apprestiamo ad adottare sono un fatto di giustizia e nell'interesse della comunità nazionale. Mi auguro anche che il dibattito che stiamo per affrontare sia l'ultimo atto di una lunga, dolorosa, travagliata vicenda e che questa legge possa veramente portare chiarezza e serenità, giustizia in un settore, come quello dei contratti agrari, dove chiarezza, serenità, giustizia oggi non ci sono.

Questa è la nostra speranza; non dico la nostra certezza assoluta. Questo perchè le soluzioni proposte devono essere calate e verificate in una realtà in movimento; questo perchè le soluzioni proposte sono una sintesi, se non un compromesso, fra posizioni economiche divergenti, se non contrastanti, come sono quelle dei proprietari concedenti e gli affittuari; questo perché le soluzioni proposte sono un compromesso fra contrastanti e difficilmente componibili esigenze e visioni politiche, sociali, giuridiche. Il tutto aggravato da tensioni, polemiche, dal ricordo di sopraffazioni, lotte, rivendicazioni secolari, ovvero — in una parola — dalla memoria storica.

Bisogna aver presente tutto questo insieme di fattori, per aver coscienza della delicatezza degli argomenti che stiamo esaminando e accompagnarla con la volontà di introdurre, in un campo che sappiamo già troppo dilacerato dai contrasti e dalle tensioni, non nuovi motivi di sfiducia, ma invece elementi di chiarezza, soluzioni fondate il più possibile sull'armonia dei rapporti, sulla libertà e consensualità degli istituti contrattuali.

Di fronte ad una situazione che da tempo è diventata insostenibile per l'incertezza del diritto, c'è stato come conseguenza il rallentamento dell'azione di ammodernamento e di adeguamento dell'agricoltura ai nuovi compiti che l'attendono.

Di fronte a questi problemi, di fronte alla tensione sociale che ne deriva e che è favorita dal permanere in vigore di norme di legge non più sostenibili (vedasi regime di proroga; vedasi canoni inadeguati; vedasi rapporti di mezzadria), il legislatore non può attardarsi ancora a guardare la paralisi produttiva che ne consegue ed auspicare che sia il tempo a sanare la situazione: il legislatore deve intervenire per correggere ingiustizie, sciogliere i nodi, farsi propulsore ed interprete dello sviluppo e della trasformazione che tale realtà reclama.

Questo disegno di legge si pone proprio in tale direzione: certamente ci si muove in un campo minato dove molti sono i pericoli e fatale può essere compiere nuovi errori.

L'opera del legislatore in questo settore richiede audacia e cautela: audacia per tagliare quello che va tagliato, e cautela perchè ci sia sempre il rispetto della norma costituzionale che è e deve essere il metro su cui misurare ogni soluzione che andremo a proporre; cautela infine perchè nel decidere siano rispettati i principi fondamentali che regolano i processi dell'economia, perchè se così non si opera si innesca un processo di regressione del sistema economico, un processo di distruzione di ricchezza, anzichè di incremento come era ed è nelle nostre finalità e necessità.

Che questo discorso sui pericoli non sia retorico ma reale ce ne dà conferma emblematica in negativo proprio la legge sugli affitti dei fondi rustici, oggi vigente, che è caduta ripetutamente sotto le sanzioni della Corte costituzionale e, quel che è peggio, ha determinato la paralisi, se non la morte, di quel contratto di affitto che si voleva e che anche noi vogliamo privilegiare, perchè riteniamo sia uno strumento in grado di concorrere, assieme ad altri strumenti, a quel rilancio del settore agricolo reclamato da tutti con tanta forza e convinzione!

L'esigenza di un rilancio della agricoltura è quotidianamente confermato dal dato sulle importazioni alimentari, ma ancora di più questo rilancio è richiesto dalla generale crisi economica che travaglia il paese, dalla disoccupazione incombente ed anche dalla crisi di valori, di cultura che investe la società.

Economisti, politici, tecnici, giornalisti, la opinione pubblica, sindacalisti, tutti reclamano e proclamano il rilancio agricolo, come mezzo per contenere il *deficit* della bilancia alimentare, come mezzo per riassorbire, specialmente attraverso lo sviluppo dell'industria agro-alimentare, la manodopera disoccupata, e per riscoprire o recuperare quei valori propri del mondo agricolo (serietà - solidarietà - impegno - sacrificio), di cui tutti sentiamo la mancanza e che sono il presup-

posto per lo sviluppo ed il rilancio di tutta la società civile. È proprio in conseguenza di questa situazione, di queste constatazioni ed analisi che nasce l'attenzione verso il settore, in specie degli economisti e dei politici.

Dopo gli anni dell'abbandono, dopo averlo considerato un settore secondario, assistito, se non addirittura parassitario, ora si riscopre questo settore agricolo; si è tornati da qualche anno a parlare di centralità dell'agricoltura anche se poi in molti, e mi spiace dirlo, gli atteggiamenti concreti contraddicono queste affermazioni. Quindi è opportuno il richiamo alla necessità che questo atteggiamento verso la centralità dell'agricoltura non sia una moda ma una convinzione da verificare anche nei comportamenti concreti.

Oggi all'agricoltura dobbiamo chiedere di aumentare le sue produzioni per concorrere al risanamento economico della nazione, a risolvere i problemi dell'occupazione in modo particolare con lo sviluppo dell'industria di trasformazione: all'agricoltura possiamo infine guardare per determinare quel nuovo modello di sviluppo della società da tutti reclamato, modello più umano, più rispettoso dei beni naturali, più pregnante di solidarietà.

Per rispondere a queste richieste, per soddisfare queste aspettative è necessario che la nostra agricoltura faccia un grande salto di qualità: si deve ulteriormente razionalizzare, si deve immettere nel torrente europeo, deve svecchiare mentalità e metodi, dare più risalto, più spazio alle capacità imprenditoriali, alla scienza, alla tecnica, alla cooperazione, alla integrazione del settore agricolo col settore industriale.

Il disegno di legge al nostro esame va collocato in questo quadro: esso disciplina il contratto di affitto in senso moderno, prevede la trasformazione dei contratti associativi per creare, attraverso la mobilità, un nuovo rapporto terra-lavoro, la valorizzazione delle capacità imprenditoriali, il rinnovo strutturale dell'agricoltura.

Si può dire che con il disegno di legge in esame, si prevede che, là dove non c'è la proprietà imprenditrice, tutto sia regolamentato da un unico strumento: dal contratto di affitto.

L'affitto assume quindi una sua precisa e nuova raffigurazione, sotto taluni aspetti ben diversa da quella tradizionale: viene così esaltata la sua funzione di strumento di intervento in una moderna concezione dell'agricoltura.

A questo punto sorge spontanea una domanda: ma allora era un errore quella politica agricola che nel dopoguerra aveva come caposaldo l'accesso alla proprietà della terra da parte di chi la lavora, cioè la concentrazione in un'unica persona della figura del proprietario, dell'imprenditore, del lavoratore? Come mai è stata interrotta questa linea e si è sposata la tesi dell'affitto?

Noi riconosciamo che per oltre venti anni la nostra politica legislativa in materia di agricoltura ha perseguito il fine (indicato al legislatore ordinario dall'articolo 47 della Costituzione) della diffusione della proprietà del coltivatore diretto. Oggi peraltro, sorge un nuovo *favor* per il contratto di affitto, che consente all'imprenditore di non esaurire la propria capacità economica nell'acquisto del terreno e di concentrarla invece nell'organizzazione dell'azienda e nei miglioramenti del fondo, anche in omaggio agli orientamenti del nuovo corso della politica agricola comunitaria, cui la legge 9 maggio 1975, n. 153, ha dato puntuale applicazione con alcune misure di incentivazione alla stipulazione di nuovi contratti di affitto di almeno 15 anni. Ma questo non vuol dire essere in contraddizione col passato, riconoscere che quella politica era sbagliata, ma solo che vicende economiche, la corsa e la ricerca della terra come bene rifugio da parte di settori esterni, hanno reso troppo onerosa e impraticabile per ora quella soluzione (concentrazione di proprietà - imprenditore - lavoratore), che per noi rimane ancora oggi quella ottimale e quella maggiormente rappresentata nella realtà italiana come si può dedurre dal quadro e dai dati sottoriportati.

AZIENDE E RELATIVA SUPERFICIE TOTALE PER CLASSE

Superfici

FORMA DI POSSESSO	Aziende senza terreno agrario	CLASSI D							
		Fino a 1,00		1,01-2,00		2,01-3,00		3,01-5,00	
		Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie
TOTALE	**11.278**	**406.777**	**266.630,67**	**588.741**	**902.957,74**	**375.199**	**963.674,51**	**440.139**	**1.757.757,7**
Conduzione diretta del coltivatore	*9.631*	*383.727*	*251.062,69*	*552.271*	*846.183,07*	*347.174*	*891.099,77*	*398.158*	*1.586.260,5*
— su terreni in proprietà	—	343.437	224.631,07	488.002	748.720,72	298.437	765.381,99	328.257	1.305.474,7
— su terreni in affitto .	—	29.498	19.046,35	31.493	47.614,75	16.456	42.211,57	17.346	69.341,8
— su terreni parte in proprietà e parte in affitto	—	10.792	7.385,27	32.776	49.847,60	32.281	83.506,21	52.555	211.443,9
Conduzione con salariati e/o compartecipanti . .	*1.642*	*19.550*	*12.937,60*	*30.016*	*45.752,61*	*19.266*	*49.077,31*	*23.153*	*93.652,9*
— su terreni in proprietà	—	19.481	12.905,25	29.056	44.279,36	18.842	47.916,35	22.459	90.927,2
— su terreni in affitto .	—	69	32,35	174	257,10	123	368,50	265	1.082,0
— su terreni parte in proprietà e parte in affitto	—	—	—	786	1.216,15	301	792,46	429	1.643,5
Conduzione a colonìa parziaria appoderata . . .	—	—	—	*1.838*	*3.676,00*	*6.958*	*18.879,21*	*15.841*	*65.785,2*
Altra forma di conduzione	*5*	*3.500*	*2.630,38*	*4.616*	*7.346,06*	*1.801*	*4.618,22*	*2.987*	*12.059,0*

DI SUPERFICIE, FORMA DI CONDUZIONE E TITOLO DI POSSESSO

in ettari

SUPERFICIE TOTALE

5,01-10,00		10,01-20,00		20,01-50,00		oltre 50,00		Totale	
Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie	Aziende	Superficie
429.122	**3.053.799,63**	**217.823**	**3.064.892,56**	**114.050**	**3.490.789,59**	**50.943**	**8.809.610,29**	**2.622.794**	**22.310.112,78**
374.474	*2.654.751,19*	*179.072*	*2.506.842,89*	*86.823*	*2.634.382,46*	*28.004*	*2.913.980,84*	*2.349.703*	*14.284.563,43*
289.059	2.038.269,55	125.048	1.740.579,04	52.675	1.578.605,72	15.191	1.588.887,69	1.940.106	9.990.550,49
20.000	145.997,66	14.207	204.590,87	11.041	349.859,77	4.319	427.880,23	144.360	1.306.543,09
65.415	470.483,98	39.817	561.672,98	23.107	705.916,97	8.494	897.212,92	265.237	2.987.469,85
28.611	*205.635,83*	*20.891*	*310.327,94*	*20.096*	*647.087,81*	*21.440*	*5.717.878,83*	*183.023*	*7.082.350,84*
26.848	192.176,10	18.449	273.013,06	18.050	580.986,76	18.416	5.188.033,25	171.601	6.430.237,42
374	3.140,53	1.222	17.784,80	540	18.344,08	947	167.365,37	3.714	208.374,79
1.389	10.319,20	1.220	19.530,08	1.506	47.756,97	2.077	362.480,21	7.708	443.738,63
23.370	*174.278,85*	*16.274*	*225.640,41*	*6.023*	*177.617,95*	*989*	*91.919,72*	*71.293*	*757.797,42*
2.667	*19.133,76*	*1.586*	*22.081,32*	*1.108*	*31.701,37*	*510*	*85.830,90*	*18.775*	*185.401,09*

Contratto d'affitto.

Con questo disegno di legge l'affitto viene rilanciato come strumento utile per il raggiungimento di dimensioni economiche delle imprese, indipendentemente dall'appartenenza del terreno e senza il pesante onere necessario per l'acquisto in proprietà.

La distinzione tra proprietà fondiaria ed impresa agricola oggi ha una sua valida ragione di essere in quanto libera a vantaggio della gestione quei cospicui mezzi finanziari che altrimenti dovrebbero essere cristallizzati nell'acquisto della proprietà fondiaria.

C'è da aggiungere che il contratto di affitto dei fondi rustici favorisce anche il processo evolutivo in rapporto a talune esigenze economico-sociali che caratterizzano la agricoltura del nostro paese.

Mi riferisco da un lato all'eccessivo numero di microaziende e dall'altro al sempre più grave fenomeno della senilizzazione degli addetti all'agricoltura.

I punti qualificanti del contratto di affitto così come proposto dal disegno di legge all'esame dell'Aula sono:

1) fine della proroga;
2) lunga durata del contratto;
3) equo canone;
4) possibilità di iniziative dell'affittuario nell'esecuzione di miglioramenti.

a) *Fine della proroga.*

Esaminando dettagliatamente questi singoli punti e incominciando dalla fine della proroga non mi sembra superfluo ricordare che questo istituito è stato introdotto nel 1944 e successivamente sempre confermato in attesa di una definitiva regolamentazione della materia.

Questo punto, della fine della proroga, direi è la più qualificante novità della normativa proposta.

Non è un fatto da sottovalutare se si pensa che questa proroga dura da quasi 35 anni ed era la causa principale che aveva portato allo svuotamento ed allo snaturamento dei contratti agrari, alla non mobilità della terra, alla sfiducia, perchè una proroga che si perpetui corrisponde ad una espropriazione di fatto.

Il suo perdurare inoltre è pregiudizievole non solo per i proprietari ma anche per l'interesse generale perchè scoraggia gli investimenti, blocca la tendenza a concedere ad altri la conduzione delle proprie terre.

b) *Durata.*

Secondo punto qualificante: la lunga durata dei contratti di affitto. Questa durata, salvo casi particolari dell'affitto particellare, è fissata in 15 anni. Lunga durata dell'affitto: con tale decisione ci si rimette al dato proposto dalle direttive comunitarie. A chi è contrario a questa lunga durata si può far osservare che essa è necessaria per programmare produzioni, per ammortizzare investimenti e miglioramenti che richiedono capitali notevoli.

Solo una lunga durata può favorire lo sviluppo di forme cooperative per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti (caseifici, irrigazioni, cantine, centrali ortofrutticole). Sono investimenti questi che richiedono impegni finanziari per una durata minima di 15-20 anni.

È fondamentale che il contratto abbia una durata tale da consentire all'affittuario imprenditore di proiettare nel futuro l'attività dell'impresa, assicurandosi i capitali necessari per la più efficiente gestione, studiando e ponendo in essere forme di organizzazione e piani di produzione anche a lunga scadenza e senza interruzioni improvvise e precoci.

Di fronte alle molte obiezioni fatte alla lunga durata dell'affitto mi pare di poter dire che si è fatta un po' di confusione mescolando i problemi del regime di proroga, del regime transitorio che la fine della proroga impone, con quelli della lunga durata dell'affitto.

Sono problemi veri ma che vanno considerati nel loro insieme e dalle diverse angolature.

Si è molto discusso in Commissione sulla durata del regime transitorio per lo svincolo dei terreni in regime di proroga: e dopo approfondito esame si è giunti a proporre una scala che va da 10 a 15 anni.

Di più credo non si poteva e non si può fare perchè occorre tenere conto anche delle legittime esigenze di stabilità dell'affittuario che viene a perdere la protezione fin qui concessagli dal regime vincolistico in atto, e della necessità di evitare tensioni in quanto un regime di liberalizzazione immediata porterebbe, bisogna dirlo chiaramente, alla disdetta di tutte le affittanze e non ci sono le condizioni degli altri paesi europei, dove la terra è più abbondante e quindi un disdettato può trovare ampie possibilità di affittare altro terreno, o al limite facilmente inserirsi in altre attività.

Da noi, mancando tutte queste possibilità, una scadenza unica ed una prevedibile disdetta generale provocherebbe una tragedia sociale.

Dobbiamo anche dire che con il disegno di legge che andiamo ad approvare, dobbiamo fare ogni sforzo per rendere la norma giusta ed equa per tutti perchè si ristabilisca la fiducia e al momento della liberalizzazione le parti trovino, in piena armonia e libertà, la possibilità di rinnovare il rapporto.

c) *Equo canone.*

A questo riguardo c'è da osservare che prima e fondamentale esigenza dell'affittuario, sia esso coltivatore diretto, sia esso conduttore, è quella di ottenere l'uso della terra per un prezzo (canone di affitto) che non sia tanto gravoso da privarlo del margine di utile necessario per un'ordinata gestione dell'impresa, aperta alle innovazioni della tecnica e volta al miglioramento della produzione ed alla maggiore efficienza dell'azienda: tutto ciò nel pieno rispetto della più rigida tutela del diritto dei lavoratori alla retribuzione che assicuri una esistenza libera e dignitosa.

Il disegno di legge al nostro esame ha presente queste necessità ma ha anche il dovere di adeguarsi alla indicazione della Corte costituzionale: si veda la sentenza n. 153 del 1977 che ha avvertito che non si può pervenire ad una compressione anomala dei canoni tale da intaccare l'essenza stessa del diritto e del titolo di proprietà.

Nel precedente dibattito, sia in Commissione sia in Assemblea, ci si era soffermati a lungo sull'aggancio al dato catastale per il calcolo dell'affitto: alcuni avevano espresso perplessità su questa soluzione ed avevano proposto di ritornare ad agganciarsi al dato della produttività ordinaria del fondo.

Dopo ampio ed approfondito dibattito si era riconfermata la scelta catasto per una serie di valutazioni che portavano a concludere che la situazione italiana era ed è tutta particolare e si rendeva pericoloso fare riferimento, come in tutti gli altri paesi europei, alla produttività del fondo, in quanto potevano aggiungersi inconsapevolmente altri elementi nella determinazione del canone.

Infatti, a differenza delle altre nazioni europee, l'affitto dei fondi rustici in Italia è sempre stato caratterizzato da una eccedenza marcata della domanda sull'offerta.

Poichè la terra offerta da noi è un bene naturalmente limitato, largamente insufficiente a soddisfare la domanda, il prezzo di uso delle terre in un libero mercato ed in tali condizioni tende a livelli elevatissimi.

Questa sperequazione in Italia è una costante storica.

Queste situazioni secondo la Commissione rimangono ancora e scaturisce da qui la scelta preferenziale accordata ancora una volta al dato catastale.

d) *Miglioramenti fondiari.*

Per i miglioramenti fondiari, mi pare di dover prima di tutto premettere che è nell'interesse generale favorire la esecuzione dei miglioramenti. Su queste linee si poneva anche il codice civile che, innovando radicalmente rispetto al codice del 1865, riconosceva il diritti dell'indennizzo per i miglioramenti dell'affittuario (articoli 1632, 1634 e 1651), dell'usufruttuario (articolo 985), dell'enfiteuta (articolo 975).

Se così non fosse, se così non ci ponessimo, sarebbe vano il nostro programmare lo sviluppo agricolo.

Questa necessità dei miglioramenti è ancora più sentita in un periodo dinamico come quello che attraversiamo, in un momen-

to economico che richiede all'agricoltura un grande sforzo di modernizzazione delle strutture. Dobbiamo quindi sollecitamente produrre questa legislazione che disciplini, favorendoli, gli investimenti, i miglioramenti fondiari.

Debbo dire che con la normativa al nostro esame siamo su questa via.

Ciascuna parte può eseguire opere di miglioramento e trasformazione del fondo e fabbricati purchè corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo, oppure, ove tali programmi non esistano, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui è ubicato il fondo.

In questo modo è evitata la possibilità di eseguire miglioramenti che rispondano solo alla personale aspirazione e qualificazione dell'affittuario. Il tutto deve essere inserito nel quadro dell'interesse generale della comunità.

Con la normativa al nostro esame, attribuendo all'affittuario il potere surrogatorio d'iniziativa in materia di miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali, si offre la possbilità di superare lo stato d'immobilismo che ha caratterizzato e caratterizza alcune agricolture. Nuovi ordinamenti produttivi potranno quindi svilupparsi in relazione all'evoluzione dei mercati, ai nuovi equilibri dei prezzi, alle disponibilità di manodopera, allo sviluppo della meccanizzazione. Certo questo passaggio del potere decisionale dal proprietario all'affittuario dinamico, la diretta assunzione di responsabilità da parte del fittavolo di fronte ai benefici statali in contributi e mutui, e la libera partecipazione alle forme assocative, possono non trovare d'accordo tutti, ma credo che sia una strada obbligata se vogliamo veramente lo sviluppo dell'agricoltura.

Se il nostro obiettivo è quello di creare le condizioni per un superamento dell'attuale squilibrio di reddito tra agricoltura ed altri settori economici; se la nuova coscienza maturatasi in questi anni rivendica maggiore senso di autonomia e di libertà nello sviluppo della sua capacità professionale e di lavoro; se il rinnovamento della nostra agricoltura, imposto dal dinamismo dell'economia moderna e dall'inserimento nella realtà europea, esige aziende di dimensioni economiche ed efficienti, disponibilità di capitali, nuove ed approfondite forme organizzative ed un continuo impegno professionale, dobbiamo dar vita ad una legislazione agraria idonea a promuovere miglioramenti delle strutture agricole ed a creare un quadro istituzionale atto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle nostre campagne.

Il riconoscimento di una notevole autonomia data all'affittuario, che può prendere iniziative intese a migliorare la produttività della terra e del lavoro e a gestire meglio la azienda, eventualmente associandosi ad altre nella conduzione o nella fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, costituisce una rilevante conquista economica e sociale ed una spinta di carattere produttivistico che non mancherà di dare il suo contributo alla elevazione dei redditi ed alla soluzione dei problemi generali del paese.

Conversione dei contratti associativi in affitto.

Il secondo punto qualificante del disegno di legge è quello che riguarda la trasformazione dei contratti associativi in affitto: trasformazione che si colloca appunto in questa strategia di rinnovamento sopraricordata.

In questa visione l'impresa agricola richiede professionalità, capacità imprenditoriale, conoscenze tecniche, larga disponibilità di capitali, continui ed approfonditi contatti col mercato, uffici sindacali, condizioni che trovano freno e vincolo nel sistema mezzadrile, sistema proprio di una agricoltura statica.

I mezzadri e coloni, specie nelle zone socialmente più evolute sentono forte questa esigenza, questa spinta di indipendenza e tale psicologia è particolarmente viva nei giovani: il che fa supporre che tali sentimenti di indipendenza si faranno più forti in avvenire.

Questo della conversione dei contratti associativi in affitto è il punto più dibattuto, controverso, ma anche più innovativo della legge.

A questo riguardo c'è da ribadire che in via di principio quasi tutte le forze politi-

che concordano sulla necessità ed utilità di addivenire ad una modifica di questi contratti associativi: e questo non solo per motivi tecnico-economici in quanto sono ordinamenti di un'agricoltura statica ma anche per una scelta di natura politica e sociale, perchè si vuole riservare il ruolo principale in agricoltura al contadino, al proprietario coltivatore diretto, all'affittuario coltivatore diretto, all'azienda familiare, integrata nella struttura cooperativa.

Detto questo, bisogna anche far attenzione nell'operare perchè tali modifiche non avvengano in modo tale da costituire una mortificazione del proprietario, nè vengano ad essere motivate da qualcuno come una specie di nemesi, di vendetta storica di patti angarici.

Noi dobbiamo provvedere alle modificazioni di questi contratti solo se e perchè riteniamo che nelle attuali situazioni economiche e sociali si rendono necessarie.

Non devono entrare altri motivi a determinare la conversione.

Di fronte alle proposte di conversione *ope legis* di questi contratti è necessario rendersi conto fino in fondo delle motivazioni che ci inducono alla trasformazione rispondendo ad alcune domande:

1) da questa trasformazione deriva un vantaggio per la produzione?

2) è utile e necessaria questa trasforzione dal punto di vista sociale?

3) è un provvedimento secondo giustizia, intendendo quest'ultima non solo in senso giuridico?

Al riguardo penso che alla prima ed alla seconda domanda si debba e possa rispondere congiuntamente in modo positivo per una serie di motivi. Con la trasformazione di questi contratti associativi ci saranno meno scontri tra concedente e mezzadro, sarà più facile che i giovani restino in campagna se potranno esplicare liberamente le loro capacità, la loro inventiva e ciò è dimostrato dal fatto che anche nel caso di aziende di proprietari coltivatori diretti non è infrequente che i giovani figli si allontanino, quando gli anziani non lasciano a questi giovani la possibilità di « realizzarsi », come si usa dire in questi tempi. Un'agricoltura nuova, oltre che capitali, richiederà anche la presenza dei giovani, della loro capacità, del gusto del sano rischio imprenditoriale. Ci sarà certamente con la trasformazione maggiore interessamento, maggior senso di responsabilità, maggior propensione agli investimenti, un sistema agricolo più attivo con colture specializzate e quindi maggior produttività.

La terza domanda che mi ero posto era se questa trasformazione è un provvedimento secondo giustizia, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche etico-morale

A questa domanda è più difficile rispondere.

Qualche senatore ha espresso dubbi sulla costituzionalità di questa decisione, altri hanno posto esplicitamente la eccezione di incostituzionalità per la trasformazione coattiva di questi contratti, in quanto ci sarebbe esproprio di impresa perchè nel contratto associativo ci sono due coimprenditori, proprietario e colono. Diversi specialisti della materia ritengono che questa conversione raffiguri una sostanziale espropriazione di impresa in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione che recita che l'iniziativa economica privata è libera (vedi « pareri » Sandulli e Barile). Altri per sostenere la incostituzionalità della trasformazione così come previsto dai disegni di legge al nostro esame affermano che così facendo si finisce per legittimare l'imposizione dell'obbligo di abbandonare il lavoro, le proprie attività lavorative in violazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 4 che riconosce a nitori, richiedono la trasformazione (articolo 41).

Coloro che sostengono la costituzionalità della conversione così come regolata dalla norma proposta, affermano che il diritto di impresa è pienamente comprimibile e lo deducono dal fatto che la Costituzione stabilisce sì la libertà di impresa ma nel quadro delle esigenze economiche della società nazionale che, appunto secondo questi sostenitori, richiedono la trasformazione (art. 41).

Tale trasformazione, oltre ad essere giustificata dall'articolo 41 della Costituzione secondo cui l'attività economica non può

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, trova forza anche nell'articolo 44 della Costituzione, in base al quale, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà privata.

Altri sostenitori della costituzionalità di detta norma fanno richiamo al fatto che la Corte costituzionale nella sentenza del 22 dicembre 1977, formulando alcune note critiche rispetto alla legge presa in esame non si è mossa, pare di ricavare, in chiave di libertà di impresa ma di autonomia contrattuale e quindi intendono l'autonomia come libertà concessa, quindi controllata e circoscritta dall'ordinamento.

Mi pare utile ai fini di una migliore comprensione di questo problema riportare qui una argomentazione che ho trovato nella documentazione sull'istituto della mezzadria fornitaci dal Segretariato generale della Camera dei deputati e che serve a dimostrare come la realtà sia complessa e non si possa riassumere in schemi rigidi.

In tale documentazione per ciò che riguarda la comunione di impresa si rifà la storia della evoluzione avvenuta nei contratti associativi. Una volta era il concedente l'unico imprenditore ma da qualche decennio, di fatto, la direzione dell'impresa agricola nella stragrande maggioranza viene esercitata dal concessionario. Infatti con il passare degli anni, con il mutare delle esigenze e dei costumi delle categorie proprietarie, il numero dei proprietari concedenti che si disinteressavano dei fondi concessi a mezzadria è venuto ad aumentare considerevolmente, tanto che con la legge 15 settembre 1964, n. 756, fu vietata la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria. La motivazione di questa legge la si deve in gran parte alla circostanza che si era generalizzato il fatto che il concedente si rendesse estraneo al fenomeno produttivo e si limitasse a percepire la quota di frutti spettantegli, mentre il mezzadro era imprenditore e fornitore con la propria famiglia di una notevole quantità di lavoro. Questo mezzadro era spesso economicamente in condizione di portare a buon termine scelte ed iniziative, ma impedito dalla legge di compierle in quanto posto da essa in subordine rispetto al concedente cui spettava formalmente la direzione dell'impresa. Erano in realtà venute a mancare le condizioni socio-economiche che avevano giustificato in altri tempi il diffondersi della mezzadria e si erano verificate invece tutte quelle condizioni che normalmente determinavano il più frequente ricorso al contratto di affitto e l'avvio verso la proprietà contadina.

In queste mutate condizioni è spiegabile la situazione di malcontento venutasi a creare tra mezzadri in simili circostanze, se si considera che all'inerzia del concedente, il cui potere di direzione era anche un dovere, faceva riscontro l'incolpevole paralisi delle scelte di mezzadri spesso tecnicamente preparati ed economicamente capaci. Vero è che il mezzadro poteva, e può, ottenere dal giudice la tutela contro l'inerzia del concedente, ma è anche vero che non si possono attendere grandi effetti pratici dall'esperimento di un rimedio del genere.

Il fenomeno — quello dell'abdicazione di fatto alla direzione dell'impresa da parte del proprietario — fa sì che nella generalità, già da gran tempo, la mezzadria nella sostanza non presenti più i requisiti del contratto associativo, ma sia soltanto un'etichetta che copre un contenuto sostanzialmente locatizio: il diritto alla percezione di una porzione dei frutti da parte del concedente assume così, di fatto, la fisionomia di un canone di locazione determinato quotativamente.

Questi fenomeni furono oggetto dell'attenzione di economisti di sicuro intuito: primo fra essi il già ricordato Bandini, il quale nel 1954, in un noto articolo comparso sulla « Rivista di politica agraria » preconizzò il crepuscolo della mezzadria. La visione degli economisti fu aspramente criticata da vari giuristi. Ma il legislatore recepì il discorso degli economisti e con la citata legge n. 756 del 1964 vietò la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e modificò la disciplina di quelli in corso, accordando poteri di condirezione al mezzadro, ampliando la sua sfera di iniziativa e rendendo più elastica la composizione della famiglia mezzadrile.

Il disfavore che sta alla base del divieto di nuovi contratti di mezzadria si spiega proprio con la considerazione del fenomeno degenerativo di cui si è detto, e con l'intento di evitare la costituzione di rapporti che comprimano i poteri di iniziativa del coltivatore e diano modo al proprietario di liberarsi dei pesi e degli obblighi connessi alla gestione dell'impresa, pur restando formalmente coimprenditore, e di percepire nel contempo una quota parte dei frutti alla cui produzione non ha concorso e che viene a remunerare la concessione del godimento del fondo in modo ben più soddisfacente di un canone di affitto.

Ovviamente non in tutte le mezzadrie si è verificata tale degenerazione, e non tutti i concedenti mancano al loro dovere di dirigere, o meglio di con-dirigere, l'impresa agricola secondo le regole della buona tecnica. Ma nella stragrande maggioranza i concedenti sono sempre più orientati verso attività professionali assorbenti e, quindi, hanno sempre meno tempo da dedicare alla cura delle aziende agricole concesse a mezzadria: così nella grande maggioranza dei casi nelle imprese mezzadrili di fatto l'unico imprenditore è il mezzadro, mentre ancor oggi la condotta omissiva del concedente continua a spiegare effetti paralizzanti sulle iniziative e scelte economiche.

Se così stanno le cose, la soluzione del problema dal punto di vista costituzionale può essere risolta per altra via; non hanno più validità le argomentazioni Sandulli-Barile almeno per la stragrande maggioranza dei casi, in quanto nelle mezzadrie di oggi non ci sono due coimprenditori, ma uno solo, il mezzadro, e quindi non occorre invocare nemmeno l'utilità sociale nè la necessità di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, e stabilire equi rapporti sociali (concetti molto labili), per giustificare la conversione, ma basta solo il fatto che non siamo più in presenza di mezzadria ma di un contratto di affitto mascherato.

La soluzione, sicura dal punto di vista costituzionale — accettata anche dai critici dei progetti di conversione della mezzadria in affitto — poteva essere quella di convertire in affitto tutte quelle mezzadrie in cui, per l'inerzia e l'assenteismo del concedente, si versi nelle condizioni sopradescritte. Fondamento di una forma di conversione di tal genere potevano essere: *a*) la presunzione che le parti, volendo porre in essere un rapporto di affitto particolarmente vantaggioso per il locatore, lo abbiano mascherato sotto il nome di mezzadria; *b*) la presunzione che le parti stesse, dopo avere stipulato un contratto di mezzadria, lo abbiano voluto convertire in un contratto di affitto con canone parziario; *c*) una sorta di sanzione contro il concedente il quale, non esercitando la direzione dell'impresa, non solo si è reso inadempiente verso il mezzadro, ma ha violato l'obbligo di utilizzare il bene nel rispetto della funzione sociale della proprietà e nell'interesse generale della produzione.

Certamente una simile via di conversione della mezzadria in affitto, che sarebbe costituzionalmente corretta, comporterebbe la necessità di un giudizio ogni qualvolta si volesse convertire un contratto di mezzadria in affitto.

Questa soluzione avrebbe certamente tolto ogni incertezza al problema della costituzionalità ma avrebbe richiesto la instaurazione di una serie di giudizi defatiganti, decisi caso per caso.

Questa soluzione, che ricalca quella francese, non è stata acettata: si è preferito il meccanismo concepito dall'articolo 30 che risolve in modo tutto particolare il problema della presenza del riconoscimento del concedente imprenditore a titolo principale.

Dicevo sopra che quello della costituzionalità è problema per specialisti profondi della materia, per cui dopo aver accennato a grandi linee alle diverse posizioni, mi sono rimesso e mi rimetto al parere della Commissione affari costituzionali, che non ha trovato nulla da osservare su quanto proposto dai disegni di legge specie per la conversione dei contratti associativi in affitto.

Voglio chiudere questo argomento dicendo che tutte queste osservazioni, queste discussioni, queste proposte dimostrano come la realtà non sempre corrisponda alle generalizzazioni teoriche o alle definizioni giuridiche e se andiamo a vedere scopriamo

che ci sono nella realtà delle mezzadrie-affittanze nelle quali il lavoratore paga un canone in natura pari pressappoco a metà del raccolto. Ci sono invece altre mezzadrie che si possono assimilare all'azienda capitalistica condotta a mezzo di salariati che vengono pagati non in moneta ma con la metà del raccolto. In altri casi la mezzadria è un punto intermedio tra questi due estremi ricordati. Come dice il Bandini, il « definire, come fa il codice, contratto societario la mezzadria non è in effetti definire quello che la mezzadria è, ma quella che si desidererebbe fosse. Ma noi », continua il Bandini nel suo testo di politica agraria, « guardiamo alla realtà e non alle aspirazioni ». La realtà si presenta, come l'abbiamo descritta, piena di tensioni e di contraddizioni accumulate da contrasti secolari. Di qui l'utilità generale del suo superamento purchè, come dicevo prima, questo avvenga nel rispetto del patto costituzionale, con la salvaguardia della produzione e senza la mortificazione ed il sacrificio di nessuna delle parti.

Aggiungo anche che mi convincono della necessità del superamento di questi contratti associativi il sostanziale immobilismo di quella agricoltura e la convinzione, il timore che, per la lentezza con cui procedono i mutamenti lasciati a sè, costringano alla fine ad operare in modo violento le forti aspettative sociali e politiche che su questi problemi si innestano.

Mi è sembrato necessario dilungarmi un pò su questi aspetti d'ordine generale perchè è su questi problemi di principio che si appuntano le discussioni più che sulle articolazioni con le quali la legge rende attuabili le decisioni d'ordine politico che andiamo a prendere.

Il *corpus* del disegno di legge si suddivide in tre titoli per complessivi 63 articoli:

Titolo I — disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici; comprende 24 articoli;

Titolo II — 14 articoli; tratta della conversione in affitto dei contratti associativi;

Titolo III — detta norme generali e finali; comprende 25 articoli.

Venendo a parlare delle modifiche apportate dalla Camera e sulle quali possiamo e dobbiamo approfondire il nostro esame ed esercitare le nostre decisioni, si può dire che molti articoli sono stati modificati solamente da un punto di vista formale-letterale, per renderli più scorrevoli, altri hanno avuto modifiche sostanziali, che via via illustrerò e valuterò.

Esaminando succintamente i singoli articoli, dirò che l'articolo 1 definendo la durata dell'affitto in 15 anni, conferma ancora una volta che la legge guarda con occhio più favorevole le esigenze dell'azienda, cioè della produzione e di coloro che usano la terra per coltivarla e renderla produttiva, organizzando l'impresa e fornendo il lavoro.

Ma l'aspetto più caratterizzante di questo articolo e direi dell'intera legge è la cessazione che implicitamente si viene a sancire del diritto di proroga, proroga che per la lunga durata aveva portato ad un grave squilibrio del contratto di affitto, proroga che perpetuandosi costituirebbe un esproprio di fatto.

L'articolo 2 disciplina il passaggio dal regime di proroga alle nuove normative per i contratti in essere: per questi contratti è prevista una scadenza scalare per evitare turbative sociali e produttive che un'unica scadenza provocherebbe certamente.

Anche qui si levano numerose voci per lamentare una durata eccessiva di questo periodo intermedio: si consente a determinati rapporti un decorso di oltre mezzo secolo; inoltre si attribuisce la durata prevista per i nuovi contratti a rapporti in corso da più di venti anni.

Sono situazioni e fatti difficilmente contestabili, ma dicevo in sede di valutazione generale della legge che una liberalizzazione immediata porterebbe alla disdetta immediata di quasi tutte le affittanze ed a una turbativa sociale.

Dobbiamo dire che con la legge che andiamo ad approvare si fa uno sforzo per rendere la norma giusta ed equa per tutti, perchè si ristabilisca la fiducia tra le parti ed al momento della liberalizzazione le parti trovino in piena armonia e libertà la possibilità di intendersi.

Articolo 3: lo direi modificato porfondamente — anzi stravolto nella filosofia per cui era stato concepito ed introdotto.

Questo articolo disciplina l'affitto particellare nelle zone montane, prevedendone la durata in sei anni.

Tale trattamento differenziato trovava la sua maggior giustificazione più che in motivi d'ordine tecnico produttivistico in motivi sociali.

Infatti, queste zone di alta collina e media montagna sono soggette ad una forte emigrazione ed immigrazione di ritorno, per cui siamo in situazione eternamente fluida in cui è necessario facilitare il reinserimento di questa gente che d'altra parte non affitterebbe mai se non si operasse in questa direzione e con questa cautela.

La Camera ha introdotto una modifica per precisare che l'affitto particellare in queste zone è ridotto a sei anni, quando oggetto del contratto sono uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31.

Con questa modifica il proprietario concedente affitterà solo a chi non ha l'azienda agricola, a chi non è coltivatore diretto, perchè solo affittando a questi soggetti si instaura un rapporto della durata di sei anni!

La modifica spinge esattamente nel senso contrario a quello da noi voluto, che era quello di facilitare la possibilità di affitto per ottenere l'ampliamento della maglia aziendale per coloro che si dedicano in posizione professionale alla conduzione e lavorazione della terra. Comprendo i motivi delle modifiche apportate dalla Camera ma i timori da me espressi sono confermati dalla realtà quotidiana.

L'articolo 4, che rimane sostanzialmente immutato, prevede il rinnovo tacito automatico, del rapporto in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti nei modi e termini stabiliti.

L'articolo 5, pure sostanzialmente immutato, tratta del recesso dal contratto di affitto e dei casi di risoluzione.

L'articolo 6 è immutato: dà la definizione di coltivatore diretto.

L'articolo 7 introduce la equiparazione a coltivatore diretto delle cooperative costituite da lavoratori agricoli, dei gruppi di coltivatori riuniti in forme associative, nonchè dei tecnici agrari che si impegnano a lavorare la terra per almeno nove anni.

Questo della equiparazione dei tecnici è stata una decisione quanto mai opportuna se pensiamo ai grandi mutamenti, ammodernamenti e razionalizzazioni che deve ancora compiere la nostra agricoltura e quindi del bisogno che ha del contributo di scienza ed esperienza che possono derivare dall'inserimento diretto nel processo produttivo dei tecnici agricoli: credo però che questa posizione dei tecnici agricoli meriti un'approfondimento perchè non ci siano interpretazioni fuori logica di queste norme.

Evidentemente il ruolo del tecnico agricolo è rivolto, in virtù della sua competenza specifica, alla organizzazione dei fattori della produzione nella previsione di migliori risultati gestionali e produttivi. Ritornerò per ulteriori precisazioni su questo argomento, quando si parlerà di diritto di ripresa all'articolo 42.

L'articolo 8 — con modifiche formali — parla della revisione provvisoria dei redditi catastali in quei casi dove risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto: in questi casi è prevista la possibilità per la Commissione tecnica provinciale — previa autorizzazione della Commissione tecnica centrale — di applicare coefficienti diversi da quelli dell'articolo 9 o criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona.

Articolo 9; detto articolo nella sostanza non è stato modificato: è stato solo elevato il minimo da 36 a 50 - il massimo era e rimane 150. Ci sono certamente significative modificazioni in senso redazionale — trasposizione di materie in altri articoli — pur tuttavia mi corre l'obbligo di sottoporre ai colleghi una riflessione che ho fatto e che mi

ha lasciato, se non turbato, almeno profondamente perplesso.

Nella discussione davanti alla Commissione del Senato nel 1979 — nel periodo settembre-ottobre — sul problema del canone ci eravamo soffermati a lungo prima di tutto in merito al sistema di riferimento da adottare — produttività media o dato catastale? Senza ripetere le motivazioni che ognuno ben conosce, si era rimasti ancorati al dato catastale: avevo allora proposto una « forcella » 36 → 150 + 30 + 30 + 30 = 240.

Qualche senatore sosteneva che bisognava arrivare a 320 perchè quello era allora il dato che esprimeva la svalutazione nei riguardi del dato catastale e perchè nel senso di recuperare il dato svalutazione si era espressa la Corte costituzionale quando aveva dichiarato illegittima la precedente « forcella ».

Ricordo che non accolsi, che tutta la Commissione non accolse questo punto di vista per il fatto che allora dovrebbe esserci correlazione diretta, omogeneità tra il dato inflazione ed aumento dei costi di produzione (che invece sono superiori al tasso inflattivo) ed aumento dei prezzi dei prodotti agricoli (che invece non recuperano l'inflazione anche per l'artificioso freno che a loro è posto dalla normativa MEC).

Bisogna quindi tenere conto di tutti questi diversi fattori, del loro andamento divergente e non correlato, e di un preciso calcolo integrato delle diverse incidenze per arrivare alla determinazione della « forcella ».

Questo modo di operare ci aveva portati al dato proposto.

Ma dal 1979, momento del calcolo della « forcella » proposto, ad oggi è trascorso un lungo periodo in cui l'inflazione si è fatta sentire pesantemente, un dato di cui non si è tenuto conto, di cui non c'è possibilità di recupero attraverso i meccanismi della legge.

Poichè la stragrande maggioranza della Commissione si è espressa per una rapida approvazione del disegno di legge senza emendamenti, per l'urgenza che c'è di varare questo strumento legislativo, il relatore non ha approfondito il problema di questo calcolo per verificare attraverso quale meccanismo la Camera è giunta ai dati propostici e si è rimesso a questa volontà. Mi impegno però fin d'ora a seguire ed approfondire ulteriormente il problema anche dopo una eventuale approvazione, per farmi promotore, se necessario, di un disegno di legge *ad hoc* per completare, integrare, correggere questo punto ed altri punti della legge che nell'applicazione si dimostrassero non sostenibili, di difficile interpretazione o controversi, punti nevralgici che individuerei fin d'ora negli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 15, 42, 49, 54 e che non mancherò di indicare nella discussione dei singoli articoli.

Ho voluto precisare questo perchè invero giungono diverse segnalazioni su questi problemi ed anche perchè in una materia così difficile è dovere del legislatore porsi simili preoccupazioni, se veramente vuole che la legge assolva in pieno alla funzione a cui è destinata e non si vuole limitare alla demagogia.

Articolo 10: è nuovo ed assorbe in parte norme che erano nell'articolo 9 approvato dal Senato; tratta delle procedure da seguire per la determinazione dell'equo canone; è stato qui modificato anche un punto di riferimento. Per il precedente testo del Senato il coefficiente di adeguamento canoni, tra le altre cose, faceva riferimento al mutato valore della moneta; con la nuova norma questo punto di riferimento diventa il mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.

Tale nebuloso meccanismo, oltre a creare possibili sperequazioni tra provincia e provincia, non è l'ottimale per risolvere il problema dell'aggiornamento del canone, giacchè, tra l'altro, si deve, ai fini dell'adeguamento, comunque tener conto dei criteri previsti dall'articolo 9, quinto comma (equa remunerazione del lavoro dell'affittuario). Tali fattori — costo del lavoro e prezzi alla produzione — non sono entità comparabili, avendo dinamiche diverse; si dimentica, infine, che l'affittuario è imprenditore, e come tale si assume il rischio della gestione che può anche non garantirgli, a seguito di sua incapacità, la remunerazione totale delle sue prestazioni.

Io credo che sarebbe preferibile giungere ad un adeguamento automatico del dato in-

flazione col sistema in atto per gli immobili urbani: si dà luogo, biennalmente, a rivalutazione del canone applicando il 60 per cento delle variazioni, accertate dall'ISTAT.

L'articolo 11 disciplina la composizione delle Commissioni tecniche provinciali con modalità che portano ad adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale in merito alla rappresentatività nelle stesse.

Parte delle norme dell'articolo 11 sono state giustamente trasferite al successivo articolo 12, che tratta del funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali. Questa materia traslata riguardava appunto il funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali.

L'articolo 13 prevede la possibilità di intervento delle Regioni per rendere le tabelle più aderenti alle esigenze di equità. A tal fine le Regioni hanno a disposizione 30 punti. Si tratta qui di una delega alle Regioni, una delega che forse andava meglio precisata nei suoi criteri e nei suoi termini.

L'articolo 14 disciplina casi particolari quando manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture — vedasi colture in serra — e per i territori dove ancora vige il catasto austro-ungarico.

L'articolo 15 disciplina il tanto tormentato conguaglio per le annate trascorse: qui la Camera ha introdotto modifiche profonde; ha ridotto i coefficienti fissi stabiliti dal Senato. Qui posso e devo ripetere lo stesso discorso fatto per l'articolo 9 e mi limito ad aggiungere che non si difende e non si tutela l'affittuario attraverso la compressione anomala dei canoni: è miopia politica ed economica; sono condizioni ed agevolazioni che non vogliono nemmeno gli affittuari, che richiedono di pagare un equo canone e, attraverso questo, avere facile e stabile accesso alla terra. Vogliono la difesa del loro lavoro attraverso l'esaltazione della produzione, con la difesa dei prezzi, con l'assistenza tecnica, con le possibilità di credito, con la integrazione del settore agricolo col settore industriale.

Se necessità ben note ed evidenti non ci costringessero ad una rapida approvazione del disegno di legge senza modifiche, direi che è discutibile la modifica accolta all'articolo 15 rivolta a diminuire — anzichè aumentare — i coefficienti stabiliti a conguaglio dei canoni dovuti per le annate agrarie dal 1970/1971 ad oggi.

Rimane anche la mia più profonda perplessità sulle modificazioni apportate.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 disciplinano il settore dei miglioramenti: le norme non sono state modificate in modo sostanziale e sul problema miglioramenti mi sono dilungato nella parte generale, esprimendomi in senso favorevole a permettere, anzi facilitare, i miglioramenti perchè questi vanno nella direzione dell'interesse generale.

Certamente le normative degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sviluppano e modificano la legislazione in atto. Per quanto riguarda la attività di miglioramento, proprietario e affittuario sono posti sullo stesso piano.

Assume un ruolo significativo l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il cui controllo ed i cui interventi devono tendere a inserire i miglioramenti nel quadro della programmazione zonale e regionale.

Anche in adesione alle statuizioni della Corte costituzionale è evitata ogni ipotesi di estromissione del proprietario dalle decisioni che riguardano i miglioramenti sulla cui esecuzione mantiene la priorità e che comunque non potranno avvenire « *inscio et invito domino* ».

All'affittuario che ha eseguito i miglioramenti spetta una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto.

Questo mi pare che semplifichi di molto il problema e sottragga le valutazioni ai mutati valori della moneta e alle incertezze della conoscenza dei costi.

È altresì confermata la possibilità per l'affittuario di provvedere direttamente all'inoltro di istanze per ottenere permessi, concessioni, finanziamenti.

È statuito l'aumento del canone per il proprietario che ha eseguito a sue spese il miglioramento.

Sono previsti la facoltà dell'affittuario di eseguire senza remore piccoli miglioramenti e il diritto di ritenzione in attesa della liquidazione della indennità.

Articolo 21: reca la nullità del subaffitto o della subconcessione — e il diritto di surroga — da parte del subaffittuario.

Gli articoli 22, 23 e 24 contengono le norme sull'affitto a conduttore non coltivatore diretto. L'unica modifica riguarda la decisione di rendere inoperante il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 606 che prevedeva la risoluzione del contratto di affitto al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui si è stipulata la vendita del fondo a un coltivatore diretto singolo o associato.

Mi pare una modifica da accettare perchè si precisa che si tratta di un affittuario conduttore a titolo principale.

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 trattano la conversione dei contratti associativi in affitto.

A questi articoli si deve riconoscere la più ampia portata riformatrice, anche se sono certamente i più discussi ed i più delicati, sia dal punto di vista giuridico-costituzionale che sociale ed economico.

Senza entrare nel merito di questi aspetti della costituzionalità che ho già trattato, ricordo che questa conversione avviene su richiesta di una delle due parti entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge.

Per effetto di tale richiesta il contratto è trasformato in affitto a coltivatore diretto all'inizio dell'annata agraria successiva alla richiesta, se fatta sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

L'articolo 29 prevede i casi di esclusione della conversione. Per tale esclusione sono previste cause soggettive e cause oggettive. Sotto il profilo soggettivo è causa di esclusione l'inesistenza nella famiglia mezzadrile di una unità attiva inferiore ai sessanta anni (lettera *a*) e la circostanza che il concessionario dedichi all'attività agricola nel fondo oggetto del contratto e in altri da lui condotti meno dei due terzi del suo lavoro complessivo.

Mutano quindi e profondamente le condizioni di cui all'articolo 29, lettera *b*): con la nuova formulazione della Camera al richiedente è richiesto di dedicare due terzi del lavoro non al fondo oggetto della conversione ma a quelli da lui lavorati complessivamente.

A me sembra una disposizione logica se diciamo che con l'affitto vogliamo creare aziende di ampiezza economica. Certo la norma si presta anche ad abusi; ad esempio può chieder la conversione in affitto di un piccolo fondo anche il colono che è contemporaneamente proprietario, o affittuario, di 50 - 100 - 200 ha. Qui forse era utile una precisazione ed un limite, ma è difficile, talvolta diviene pericoloso disciplinare singoli casi.

Articolo 30: dà disposizioni particolari per la conversione quando si è in presenza di un concedente imprenditore a titolo principale. Devo dire che sappiamo tutti come è nato questo articolo. È nato da una precisa volontà e da una preoccupazione: dalla volontà di premiare il concedente imprenditore a titolo principale, e dalla preoccupazione di evitare pronuncie di incostituzionalità.

L'articolo in parola lascia irrisolta la nota « questione di principio » che sollevammo nel corso della precedente legislatura al fine di evitare il rischio di illeggittimità costituzionale per l'espropriazione di una categoria di imprese fuori dei casi tessativamente previsti e senza indennizzo. La norma, pur ammettendo l'esistenza di concedenti imprenditori a titolo principale — e, come tali, meritevoli e capaci —, li assoggetta comunque alla conversione in affitto (anche se a condizioni più favorevoli) per unilaterale decisione del concessionario.

Si è in un certo senso tentato di risolvere il problema prevedendo un aumento del canone di 20 punti che dovrebbero rappresentare quasi un indennizzo per la rinuncia imposta al concedente imprenditore a titolo principale.

L'ulteriore durata del contratto quando si converte in presenza di queste condizioni è

ridotta con le modifiche della Camera da 12 a 9 anni.

Articolo 31: unità produttiva insufficiente; stabilisce i criteri oggettivi dell'esclusione dalla conversione.

Il parametro stabilisce l'indennità per la conversione nella capacità del fondo, eventualmente assieme agli altri fondi condotti dal richiedente, di dare un reddito annuo, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari alla retribuzione annua di un salariato fisso dell'agricoltura.

Articoli 32 e 33: trattano della conversione in affitto di aziende pluripoderali e delle richieste di più concessionari.

L'articolo 32, che tratta della conversione di aziende pluripoderali, ha una giusta integrazione al primo comma perchè specifica che se uno solo chiede la conversione questa è limitata, come da logica, al fondo da lui condotto.

C'è poi un comma aggiuntivo quanto mai opportuno come si evince dalla semplice lettura che non ha bisogno di interpretazione o commenti.

Articolo 34: disciplina la durata dei contratti associativi non convertiti stabilendo durate diverse a seconda che la conversione non avvenga per mancata richiesta, o per mancanza di requisiti soggettivi ed oggettivi.

Articolo 35: prevede la prelazione per l'acquisto delle scorte in caso di conversione.

L'articolo 36 prevede la possibilità di costituire forme associative fra concedenti e concessionari.

L'articolo 37 — modificazioni alle quote di riparto nei contratti associativi non convertiti — dà indicazioni più corrette e precise circa la produzione su cui calcolare l'aumento del 6 per cento della quota di riparto del mezzadro: non si tratta più, dopo la modifica della Camera, della produzione lorda totale ma della produzione lorda vendibile: viene infine sancito in una ulteriore modifica apportata dalla Camera, che comunque la quota mezzadrile non può essere inferiore al 60 della produzione lorda vendibile.

Articolo 38: riguarda alcune precisazioni circa i contratti asociativi con clausola miglioratariа, che non siano convertiti.

Articolo 39 (aggiunto dalla Camera dei deputati): dà una opportuna indicazione circa l'inizio dell'annata agraria stabilendo un termine unico per tutto il territorio nazionale: 11 novembre. Evidenti il vantaggio e la semplificazione provocata da questa opportuna omogeneizzazione.

Articolo 40: sancisce la cessazione del regime di proroga.

Articolo 41: regola la validità dei contratti ultranovennali anche se non trascritti come richiesto dalla legislazione italiana.

Articolo 42. Premetto che questo articolo che tratta del diritto di ripresa è in se importante e rilevante, ma bisogna anche confessare che così come è congegnato ha scarso e nessun significato pratico in quanto i requisiti richiesti per chiedere la ripresa del fondo sono molti e devono esistere congiuntamente: è difficile anche se la Camera ha cassato la condizione (lettera *e*) che poteva essere realizzata artificiosamente e vanificare così l'intero articolo anche quando sussistevano oggettivamente le condizioni richieste per la ripresa. Sì quindi alla modifica introdotta dala Camera: ma è sempre un diritto che rimane difficile e che non consente ai giovani una reale possibilità di ripresa così come non lo consente ai tecnici agricoli che con le modifiche apportate dalla Camera sono equiparati, anche ai fini dell'articolo 42, ai coltivatori diretti.

A proposito di questa equiparazione c'è da osservare che quello che si richiede al tecnico agricolo secondo il relatore non è l'impegno alla lavorazione manuale della terra, come potrebbe sembrare da una lettura superficiale dela norma di cui alla lettera *c*) dell'articolo 42, ma alla sua conduzione.

Questo mi pare sia il senso che necessariamente deriva dalla equiparazione perchè se così non fosse intesa non c'era bisogno dell'equiparazione a coltivatore diretto del tecnico agricolo, in quanto qualsiasi sog-

getto, munito di laurea anche in medicina o chimica, è un coltivatore diretto se si dedica abitualmente ed in posizione professionale alla lavorazione manuale della terra.

Articolo 43: disciplina l'indennizzo in favore dei concessionari nei casi di risoluzione incolpevole del rapporto.

Articolo 44: stabilisce agevolazioni fiscali in favore dei piccoli concedenti.

Articolo 45. Dicevo nella precedente discussione al Senato che questo articolo può diventare, se ben usato, uno strumento di tranquillità, giustizia, armonia fra i concedenti ed affittuari, come costituisce un pericolo se lo si vuole caricare di un significato che il legislatore non gli vuole certamente dare.

Esso disciplina l'efficacia degli acordi tra le parti: la prudenza e, al tempo stesso, la fiducia che il legislatore riserva a questo articolo è dimostrata dal fatto che l'efficacia degli accordi è riconosciuta solo se vengono raggiunti con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali che diventano quasi i garanti che non vi siano sopraffazioni od abusi dela norma nè nella lettera nè nello spirito.

Articolo 46: tratta del tentativo obbligatorio di conciliazione, e delle disposizioni processuali. È qui aggiunto un nuovo comma, l'ultimo, che richiama la disposizione dell'articolo 373 del codice di procedura civile. È una generalizzata remissione in termini che potrebbe costituire asieme ad altre disposizioni della legge un vero invito a non adempiere subito o comunque ad adempiere con comodità. Secondo il comma aggiuntivo costituisce « grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 c.p.c., anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità dell'azienda ».

Secondo alcuni questa disposizione che è stata introdotta dalla Camera è discutibile — anche alla luce della vigente disciplina in materia processuale — giacchè lascia ad una valutazione discrezionale la possibilità di paralizzare l'esecuzione della sentenza, pur sussistendo gli estremi per la risoluzione del contratto.

Articolo 47: stabilisce che per tutte le controversie agrarie si osservino le disposizioni del Capo I del titolo IV del codice di procedura civile.

Articolo 48: introduce le necessarie armonizzazioni con il nuovo diritto di famiglia.

Articolo 49: diritto degli eredi. È importantissimo agli effetti pratici perchè tenta di risolvere un problema molto sentito anche se la via maestra forse passerebbe e passa attraverso la revisione del diritto di successione.

Comunque questo articolo accoglie almeno in parte un principio ed una richiesta portata avanti da anni nel mondo agricolo per il riconoscimento dello speciale ruolo, all'interno della famiglia, di coloro che ivi sono rimasti per collaborare alla conduzione e alla lavorazione del fondo, nei confronti dei congiunti che hanno scelto altre vie di esplicazione della propria attività. Alla morte del proprietario questi familiari hanno diritto a continuare nella conduzione e coltivazione dei fondi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri eredi e sono considerati affittuari di esse. Molti mi hanno scritto e telefonato condividendo la necessità di tutelare la figura del coadiuvante familiare ma al tempo stesso segnalando la necessità di imporre limiti in considerazione dell'estensione della proprietà: il riconoscimento potrebbe ad esempio essere limitato ad una superficie per cui sono richieste 2000 giornate lavorative — il resto potrebbe così seguire le norme attualmente vigenti.

Articolo 50: tratta dei terreni oggetto di concessione edilizia: un problema sempre attuale. Al concessionario che deve rilasciare terreni i quali, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, spetta, oltre alla somma risultante dalla stima delle colture in atto e delle opere di miglioramento, anche l'indennizzo di cui all'articolo 43, da corrispondersi nei casi di risoluzione incolpevole del contratto.

Il comma quinto dispone che il concessionario coltivatore diretto possa chiedere al concedente, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, il pagamento delle indennità previste dalla legge 865/71 che possono essere ben più gravose.

Articolo 51: tratta della utilizzazione agricola dei terreni demaniali; l'articolo 52 dei terreni destinati all'alpeggio, l'articolo 53 enumera e chiarisce analiticamente i rapporti regolati dalla presente legge.

L'articolo 54 estende le norme della presente legge ai contratti di miglioria ed analoghi. Credo di dover chiarire che con questo articolo non si intende assolutamente estendere ai rapporti di miglioria esistenti nel'intero territorio nazionale la norma dell'articolo 1 della legge n. 327, ma che si applicano le norme della presente legge ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge n. 327 ed agli analoghi rapporti esistenti nell'intero territorio nazionale.

L'articolo 56 indica quali contratti sono esclusi dalla regolazione della legge in oggetto.

L'articolo 57 specifica che si fanno salve le speciali competenze in materia delle Regioni a statuto speciale e delle provincie di Trento e Bolzano.

L'articolo 58 sancisce l'inderogabilità delle norme della legge.

L'articolo 59 disciplina le posizioni assicurative e previdenziali nel caso di passaggio da contratto associativo ad affitto.

L'articolo 60 delega il Governo alla preparazione del testo unico in materia di patti agrari.

L'articolo 61 stabilisce che le attribuzioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sono assunte, ove questo sia stato soppresso, dall'organo tecnico regionale di livello provinciale che lo ha surrogato.

Articolo 62: poichè si è in fase di attuazione della revisione degli estimi catastali, opportunamente questo articolo recita che, fino a che una nuova legge non disciplinerà la materia, i dati catastali da prendere in considerazione per determinare il canone di affitto continueranno ad essere quelli del 1939: è evidente il perchè. Si dovrebbe moltiplicare un canone già rivalutato per il dato della « forcella », e il risultato sarebbe di ottenere dei canoni iperbolici.

Analogo riferimento, per esigenze di giustizia, rimane per le imposte.

L'articolo 63 sancisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

* * *

Quali considerazioni, conclusioni trarre al termine di questo sommario esame del disegno di legge?

Chi ha avuto modo di approfondire e seguire l'evolversi di questa secolare vicenda dei contrasti proprietà-impresa-lavoro nel settore agricolo riscontra dalla lettura del disegno di legge che un grande mutamento è intervenuto in questi rapporti e che si è stabilita una diversa gerarchia di valori tra gli interessi della proprietà, dell'impresa, del lavoro.

I profondi turbamenti economico-sociali del dopoguerra e l'accentuata tensione del lavoratore verso la proprietà o quantomeno verso un rapporto più stabile sulla terra hanno costituito potenti stimoli per arrivare a questa diversa gerarchia.

In questa nuova gerarchia è radicalmente cambiata, in tutti i Paesi dell'Europa occidentale, la valutazione comparativa tra gli interessi del proprietario, dell'imprenditore e del lavoratore, con la rivalutazione delle posizioni fondate sull'attività e la conseguente compressione di quelle fondate su uno stato di appartenenza.

Credo che oggi non dica cosa nuova chi afferma che nella proprietà e nel contratto non si scorgono più valori assoluti da difendersi innanzitutto se si pone mente alla funzione sociale che è loro imposta dalla Carta costituzionale, mentre un valore assoluto è invece chiaramente individuabile nel lavoro.

Accanto a questi fatti giuridici notiamo pure altri movimenti ed altri atteggiamenti, altra attenzione che viene riservata al settore agricolo.

Si infittiscono da parte di una opinione pubblica che guarda sempre più sconcertata al futuro i segni di una rinnovata attenzione per l'agricoltura e per la sua potenzialità: forse anche i segni di un rimpianto per un mondo ed un modo di vita ormai perduti.

Io sono convinto che i problemi del mondo agricolo trarranno giovamento e forza anche da questo nuovo approccio del mondo esterno, in particolare per l'apprezzamento verso i suoi valori di solidarietà, laboriosità, sacrificio, impegno. Infatti quella agricola non è una umanità smarrita che brancola priva di valori; essa li ha conservati ed a questi valori antichi rimane ancorata anche nel momento che si rinnova, per mettersi in sintonia con i tempi e con i bisogni della comunità.

L'agricoltura deve rinnovarsi e crescere per contribuire prima di tutto alla soluzione della grave crisi economica, ma deve rinnovarsi e crescere anche per essere di modello e stimolo, come portatrice di quei valori che la società odierna ha smarrito o quantomeno scolorito con le ambigue interpretazioni sociologiche ed ideologiche che ne sono state fatte nell'ultimo decennio.

Quindi anche riscoperta culturale del mondo agricolo come apporto vivificante per tutta la società; unito a questo deve esserci l'impegno del settore ad assumersi tutto intero il peso di un difficile rilancio produttivo necessario alla comunità.

Il mondo politico collabora creando attraverso questa e altre leggi la cornice normativa in cui incanalare questo rilancio e perchè avvenga senza traumi il passaggio dal passato al futuro.

Nel sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea il disegno di legge n. 17-B — nel quale si propone l'assorbimento dei disegni di legge nn. 566, 570 e 1567 — non posso fare a meno di inviare un sincero ringraziamento a tutti coloro che in anni difficili tra la generale incomprensione, con la loro capacità, con il loro lavoro, con il loro sacrificio hanno onorato e resa produttiva la nostra terra.

SALVATERRA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

sul disegno di legge n. 17-B

18 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Nel contempo, si segnala che da alcuni componenti della Commissione è stata rilevata l'opportunità che in sede di merito venga effettuato un approfondimento della normativa relativa alla determinazione del canone di affitto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, non chè dell'articolo 13 secondo comma (la cui formulazione appare alquanto vaga) e dell'articolo 30, nella parte in cui risulta soppressa, rispetto al testo licenziato dal Senato, la definizione dell'imprenditore a titolo principale.

---

sul disegno di legge n. 1567

18 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

sul disegno di legge n. 17-B

10 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 17

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI

CAPO I

DURATA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 1.

(*Affitto a coltivatore diretto*)

La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di anni quindici, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(*Durata dei contratti in corso*)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in anni sei per i rapporti di cui al successivo articolo 3 e in:

a) anni 10 se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940;

b) anni 11 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1941-45;

DISEGNO DI LEGGE n. 17-B

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI

CAPO I

DURATA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 1.

(*Affitto a coltivatore diretto*)

Identico.

I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(*Durata dei contratti in corso*)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in:

a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;

b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) anni 13 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1946-50;

d) anni 14 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1950-60;

e) **anni 15 se il rapporto ha avuto inizio successivamente alla annata agraria 1960.**

Tale durata, così come prevista al comma precedente, decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(*Affitto particellare*)

Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle aziende agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta ad anni sei, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure nell'insieme, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

Le Regioni, sentito il parere delle comunità montane, sono altresì delegate a stabilire le caratteristiche dei territori montani (natura, livello altimetrico, estensione ed altri elementi) che potranno essere oggetto di tali forme speciali di affitto di breve durata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950;

d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;

e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960.

La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(*Affitto particellare*)

Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

(*Rinnovazione tacita*)

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente di anni quindici per l'affitto ordinario e di anni sei per l'affitto particellare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

(*Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione*)

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo nonchè alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Rinnovazione tacita*)

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito.

Identico.

Art. 5.

(*Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione*)

Identico.

La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508.

Art. 6.

(*Definizione di coltivatore diretto*)

Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Art. 7.

(*Equiparazione ai coltivatori diretti*)

Sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini della presente legge, oltre ai soggetti di cui all'articolo 6, anche le cooperative costituite da lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa o cooperativa sia avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.

Rientrano, inoltre, nella categoria dei coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecni-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 6.

(*Definizione di coltivatore diretto*)

Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Art. 7.

(*Equiparazione ai coltivatori diretti*)

Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.

Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

co, in età non superiore ai 55 anni, che si impegnino ad esercitare in proprio, obbligandosi alla coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.

CAPO II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE

Art. 8.

(*Revisione provvisoria dei redditi catastali*)

In attesa che l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali proceda alla generale revisione degli estimi, la Commissione tecnica centrale è investita del compito di accertare, previa motivata relazione della Commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della Commissione tecnica centrale, sentite le Regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualità e classe di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di concerto con le commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.

CAPO II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE

Art. 8.

(*Revisione provvisoria dei redditi catastali*)

Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualità e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o sopravalutati.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la Commissione tecnica centrale autorizza le Commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dal successivo articolo 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.

Art. 9.

(*Tabelle per l'equo canone stabilite dalle Commissioni provinciali*)

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono abrogati.

L'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal seguente:

« La Commissione tecnica provinciale determina ogni triennio, almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per il canone di equo affitto per zone agrarie omogenee, opportunamente delimitate. Nella determinazione di tali tabelle la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione tecnica centrale, per ogni qualità di coltura e per gruppi di classi catastali, coefficienti di moltiplicazione dei redditi imponibili da un minimo di 36 fino ad un massimo di 150 volte per il reddito imponibile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'articolo 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.

Art. 9.

(*Tabella per l'equo canone*)

Soppresso.

Il primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee ».

I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Nella determinazione dei coefficienti di cui al comma precedente, le Commissioni tecniche provinciali dovranno aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia; terranno anche conto della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.

Le Commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende e non siano state valutate in catasto, applicano, tenendo conto dell'apporto delle parti, coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscono adeguate condizioni alloggiative, o di fabbricati aziendali, fino a 30 punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nonchè alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti, allo stato di manutenzione, alla esistenza dei servizi e alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere *a*) e *b*) del terzo capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.

Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale.

Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.

Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, fino a 30 punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonchè di quelli a carico della proprietà.

La Commissione tecnica provinciale determina, altresì, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti nel presente articolo nonchè del mutamento di valore della lira.

Almeno 3 mesi prima del termine indicato dal primo comma, i presidenti delle Commissioni tecniche provinciali di ogni singola Regione si riuniscono sotto la presidenza del presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella Regione sperequazioni tra zone omogenee ».

Nel caso in cui si debba attendere, per la definitiva determinazione del canone, la decisione della Commissione tecnica centrale o di quella provinciale, l'affittuario è tenuto a corrispondere in via provvisoria un canone in misura pari a 70 volte il reddito dominicale del fondo oggetto del contratto, salvo conguaglio in più o in meno da effettuare entro 6 mesi dalla determinazione delle tabelle.

Ai fini della presente legge l'inizio dell'annata agraria è fissato all'11 novembre di ciascun anno.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(*Procedure per la determinazione dell'equo canone*)

La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonchè del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.

Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

(*Composizione delle Commissioni tecniche provinciali*)

La delega di funzioni attribuita alle Regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle Commissioni tecniche provinciali composte:

a) dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari conduttori;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(*Composizione delle commissioni tecniche provinciali*)

La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;

b) *identica;*

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

d) *identica;*

e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) *identica.*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale anche per ciò che concerne il disposto dell'articolo 42 della presente legge.

Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La Commissione è presieduta dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante.

Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la Commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione della Commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.

Inserito, con identica formulazione, come secondo comma, nell'articolo 12 del presente testo.

Inserito, con una formulazione coordinata, come primo comma, nell'articolo 12 del presente testo.

Identico.

Identico.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.

In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento.

Inserito, con identica formulazione, come terzo comma, nell'articolo 12 del presente testo.

Art. 12.

(*Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali*)

La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

(*Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle Regioni*)

Le Regioni, con provvedimento della Giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di 30 punti, su richiesta motivata di almeno una Commissione tecnica provinciale.

Nella determinazione di tali coefficienti, che potranno essere assegnati anche ad una sola Commissione provinciale e per determinate zone agrarie, le Regioni terranno conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo sopra richiamato, di ogni altro elemento integrativo utilmente apprezzabile per raggiungere l'obbiettivo di una effettiva equità del canone.

Art. 12.

(*Regolamento di casi particolari*)

La commissione tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della commissione tecnica centrale nonchè quello della commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture. Se la commissione tecnica centrale o la commissione censuaria provinciale non esprimono il parere entro centoventi giorni dalla richiesta, la commissione tecnica provinciale provvede ugualmente alla determinazione del canone.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13.

(*Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni*)

Le regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale.

Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.

Art. 14.

(*Regolamento di casi particolari*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La Commissione tecnica provinciale è altresì competente a stabilire particolari criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per oggetto colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversità delle colture praticate e degli apporti del locatore e dell'affittuario anche per i terrazzamenti predisposti per le colture floricole. Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta; sui valori così ottenuti si opererà una riduzione pari al 20 per cento.

Art. 13.

(*Conguaglio per alcune annate agrarie*)

Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, e successiva proroga, il conguaglio dei canoni precedenti l'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto in base ai coefficienti fissi di seguito stabiliti:

a) per l'annata agraria 1970-71, settanta volte, per gli affittuari coltivatori diretti, e ottanta volte per gli affittuari non coltivatori;

b) per il triennio 1971-72, 1972-73 e 1973-74, novanta volte per gli affittuari coltivatori diretti, e cento volte, per gli affittuari non coltivatori;

c) per il triennio 1974-75, 1975-76 e 1976-77, cento volte per gli affittuari coltivatori diretti, e centodieci volte per gli affittuari non coltivatori;

d) per il triennio 1977-78, 1978-79 e 1979-80, centodieci volte per gli affittuari coltivatori diretti, e centoventi volte per gli affittuari non coltivatori.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La commissione tecnica provinciale è altresì competente a stabilire particolari criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per oggetto colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversità delle colture praticate e degli apporti del locatore e dell'affittuario anche per i terrazzamenti predisposti per le colture floricole. Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta. Sui valori così ottenuti si opera una riduzione pari al venti per cento.

Art. 15.

(*Conguaglio per alcune annate agrarie*)

Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti:

a) per l'annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e sessantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

b) per il triennio 1971-1972, 1972-1973 e 1973-1974, sessantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e settantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

c) per il triennio 1974-1975, 1975-1976 e 1976-1977, settantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e ottantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti.

Soppressa.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'eventuale pagamento di somme in aumento deve essere effettuato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai conguagli previsti al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal precedente secondo comma.

Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme di cui al comma precedente possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario su autorizzazione delle Regioni.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 14.

(*Miglioramenti, addizioni e trasformazioni*)

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purchè le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per le annate agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti dagli articoli 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento.

Identico.

Soppresso.

Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente.

Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, su autorizzazione delle regioni.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 16.

(*Miglioramenti, addizioni e trasformazioni*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della* ***Repubblica***)

La parte che intenda proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'Ispettorato agrario provinciale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede la esecuzione all'altra parte.

L'Ispettorato agrario provinciale, non appena ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti fra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'Ispettorato agrario provinciale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, emette un motivato parere pronunciandosi in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma del presente articolo, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.

Tale parere deve essere comunicato a cura dell'Ispettorato agrario provinciale ad entrambe le parti.

Qualora venga emesso parere favorevole, il proprietario del fondo deve far conoscere entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma del presente articolo è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma del presente articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.

Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispet-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con le eventuali modifiche stabilite dall'Ispettorato agrario, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'Ispettorato agrario provinciale.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma del presente articolo o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'Ispettorato agrario provinciale tale sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.

Art. 15.

(*Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni*)

Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dal successivo articolo 16.

L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato.

Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

Se non interviene accordo in ordine alla misura di tale indennità, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'Ispettorato agrario, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per indennità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

torato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.

Art. 17.

(*Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni*)

Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'Ispettorato agrario provinciale oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare nell'atto di vendita l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 14, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.

Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 14 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per la esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente all'inoltro delle relative istanze, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.

Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario.

Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono computati.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 16.

(*Miglioramenti eseguiti dal proprietario*)

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito.

Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente ».

Art. 17.

(*Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti*)

L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste nel precedente articolo 14, previa comunicazione da inviarsi, venti giorni prima della esecuzione delle opere, al concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

Art. 18.

(*Diritto di ritenzione*)

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il paga-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(*Miglioramenti eseguiti dal proprietario*)

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:

« *Identico.*

Identico ».

Art. 19.

(*Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti*)

L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Identico.

Art. 20.

(*Diritto di ritenzione*)

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pa-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 15 della presente legge da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre il maggior danno derivante dalla diminuzione del credito dell'affittuario, con decorrenza dal giorno dell'accertamento del diritto fino all'effettivo versamento della somma dovuta.

Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 14, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.

Art. 19.

(*Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga*)

Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. L'affittuario non può farne valere la nullità.

Il locatore può promuovere l'azione di annullamento o di risoluzione del contratto solo entro 4 mesi dalla conoscenza della esistenza del rapporto di subaffitto o subconcessione: trascorso tale termine, il subaffittuario o subconcessionario subentra di diritto nella posizione giuridica dell'affittuario. Qualora il locatore faccia valere nel sopraindicato termine i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, per un periodo di tre anni. Se il contratto di affitto in corso ha una residua du-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.

Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo.

Identico.

Art. 21.

(*Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga*)

Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.

Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rata inferiore a tre anni, ha validità il termine contrattuale.

CAPO IV

NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO

Art. 20.

(*Computo della durata del contratto*)

La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di anni quindici e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta, sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.

Qualora l'affittuario conduttore non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606, è abrogato.

Art. 21.

(*Rinvio*)

Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 39, 40 e 42 della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

CAPO IV

NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO

Art. 22.

(*Computo della durata del contratto*)

La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.

Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore diretto.

Identico.

Art. 23.

(*Rinvio*)

Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 22.

(*Misura del canone*)

Le tabelle stabilite dalla presente legge per la determinazione del canone di affitto sono maggiorate del 10 per cento nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

TITOLO II

CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DI SOCCIDA

Art. 23.

(*Conversione dei contratti associativi*)

Entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonìa parziaria anche con clausola miglioratarìa sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo le ipotesi degli articoli 26, 27, 34 e 39.

La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20 per cento dell'intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.

In presenza di famiglia mezzadrile o colonica o di impresa familiare, la domanda può essere avanzata da qualsiasi componente di questa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(*Misura del canone*)

I coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la determinazione del canone sono maggiorati di dieci punti nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

TITOLO II

CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DI SOCCIDA

Art. 25.

(*Conversione dei contratti associativi*)

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonìa parziaria anche con clausola miglioratarìa sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42.

La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 24.

(*Effetti della conversione*)

La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

Al contratto di affitto risultante dalla conversione si applica la disciplina ad esso relativa.

Art. 25.

(*Riconduzione dell'affitto*)

Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e aventi per oggetto la concessione di fondi rustici.

Art. 26.

(*Domanda di conversione del concedente*)

Se il concessionario non chiede la conversione, essa può essere proposta, prima della scadenza del termine di 4 anni previsto nell'articolo 23, dal concedente. La richiesta relativa deve essere comunicata alla controparte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima della fine dell'annata agraria.

Entro la fine dell'annata agraria successiva il mezzadro, il colono, il compartecipante o il soccidario debbono comunicare al concedente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderiscono o meno a tale richiesta di conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente.

In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 40.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

(*Effetti della conversione*)

Identico.

Soppresso.

Art. 27.

(*Riconduzione all'affitto*)

Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.

Art. 28.

(*Conversione a richiesta del concedente*)

Se la conversione è chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.

In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.

V. l'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 27.

(*Casi di esclusione della conversione*)

La conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, come prevista dall'articolo 23 della presente legge, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

a) quando, all'atto di presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai 60 anni;

b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Art. 28.

(*Disposizioni particolari*)

Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma del successivo articolo 34, anche in presenza di due soli soci.

Queste forme associative non possono avere durata inferiore ai dieci anni.

Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:

a) aumento del canone di 20 punti;

b) durata del contratto convertito: anni 8.

Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la con-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

(*Casi di esclusione della conversione*)

La conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni;

b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Art. 30.

(*Disposizioni particolari*)

Il concedente a mezzadria, colonìa, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni.

Identico:

a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;

b) durata di nove anni del contratto convertito.

Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la con-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

versione, il contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione in atto, ha un'ulteriore durata di anni dodici.

Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al 10 per cento della produzione totale.

È imprenditore a titolo principale, ai fini del presente articolo, quel concedente che ha dedicato e tuttora dedica alla effettiva conduzione dei terreni oggetto della conversione oltre i due terzi del proprio tempo di lavoro e che da questa attività agricola ricava oltre i due terzi del proprio reddito complessivo, come risultante dalla posizione fiscale degli ultimi tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma è effettuato dall'Ispettorato agrario provinciale.

Art. 29.

(*Unità produttive insufficienti*)

Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 23 della presente legge, non ha luogo.

Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, esclu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

versione, il contratto in atto di mezzadria, colonìa o compartecipazione ha un'ulteriore durata di nove anni.

Identico.

Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 31.

(*Unità produttive insufficienti*)

Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

se quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui al successivo articolo 31, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione.

È altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'Ispettorato dell'agricoltura o da equivalente organo tecnico regionale, sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado di assicurare la produzione prevista dal precedente secondo comma. Le determinazioni dell'organo tecnico dovranno essere adottate entro 90 giorni dalla richiesta.

Nel caso previsto dal comma precedente la conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso al momento della decisione dell'organo tecnico ed il proponente è tenuto ad attuarla entro il termine assegnatogli.

La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto.

Art. 30.

(*Aziende pluripoderali*)

Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori.

Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui all'articolo 33, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione. L'accertamento dell'idoneità è effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è sito il fondo oggetto di conversione.

È altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado di assicurare la produzione prevista dal secondo comma. Le determinazioni dell'ispettorato sono adottate entro novanta giorni dalla richiesta.

Nel caso previsto dal comma precedente, la conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso alla data della decisione dell'ispettorato ed il proponente è tenuto a realizzare il piano entro il termine fissato dall'ispettorato medesimo.

Identico.

Art. 32.

(*Aziende pluripoderali*)

Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto.

Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti può proporre un piano di utilizzo delle attrezzature all'Ispettorato dell'agricoltura che, nel termine di 90 giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.

Art. 31.

(*Conversione in affitto richiesta da più concessionari*)

Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 30 della presente legge, e nel caso in cui un'unica azienda agricola od una unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali è oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari, l'unità produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui all'articolo 29, è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione.

Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo 27 della presente legge, è sufficiente per far luogo alla conversione in affitto che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo a titolo principale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti può proporre un piano di utilizzazione delle attrezzature all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, nel termine di novanta giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.

Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, è data facoltà al concedente di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti fuori o ai margini dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche colturali.

Art. 33.

(*Conversione in affitto richiesta da più concessionari*)

Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari associati tra loro, l'unità produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui all'articolo 31, è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione.

Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo 29, è sufficiente, per far luogo alla conversione in affitto, che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo abituale.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 32.

(*Durata dei contratti associativi non convertiti*)

I contratti associativi previsti dall'articolo 23 che non vengono trasformati in affitto avranno la seguente durata:

a) anni 6 sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti, sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 27;

b) anni 10 nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 29 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 27.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata verrà computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una più lunga durata del rapporto associativo.

Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 33.

(*Prelazione per l'acquisto delle scorte*)

Nel caso di vendita di scorte vive o morte il concessionario o il concedente hanno il diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale, di tali scorte. Il concessionario può pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 34.

(*Durata dei contratti associativi non convertiti*)

I contratti associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:

a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 29;

b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 29.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata è computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5.

Art. 35.

(*Prelazione per l'acquisto delle scorte*)

Nel caso di vendita di scorte vive o morte o, nella soccida, di capi di bestiame, il concessionario o il concedente ha il diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale. Il concessionario può pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine perentorio di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

Art. 34.

(*Forme associative di concedenti e concessionari*)

Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti.

In tutti questi casi dovrà essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della forma associativa competerà congiuntamente a tutti i componenti della stessa. Il concessionario avrà comunque diritto ad usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma associativa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quindici giorni dalla comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Identico.

Art. 36.

(*Forme associative di concedenti e concessionari*)

Identico.

Identico.

Nei casi previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della forma associativa compete congiuntamente a tutti i componenti la stessa, ove non sia diversamente disposto dall'atto costitutivo. Il concessionario ha comunque diritto di usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma associativa.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 35.

(*Modificazione della quota di riparto*)

Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al 6 per cento della produzione totale.

Art. 36.

(*Rinvio*)

Ai contratti associativi anche con clausola miglioratania che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi secondo, quinto, sesto e ottavo, e all'articolo 18.

TITOLO III

NORME GENERALI E FINALI

Art. 37.

(*Cessazione del regime di proroga*)

Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 37.

(*Modificazioni della quota di riparto*)

Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al sei per cento della produzione lorda vendibile.

Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione lorda vendibile, semprechè partecipi o intenda partecipare a non meno del cinquanta per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.

Art. 38.

(*Rinvio*)

Ai contratti associativi anche con clausola miglioratania che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui al secondo, quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 17 e all'articolo 20.

TITOLO III

NORME GENERALI E FINALI

Art. 39.

(*Annata agraria*)

Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.

Art. 40.

(*Cessazione del regime di proroga*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.

Art. 38.

(*Contratti ultranovennali*)

I contratti agrari ultranovennali in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.

Art. 39.

(*Diritto di ripresa*)

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente, che sia diventato proprietario dei fondi da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, oppure un componente della sua famiglia, può ottenere la risoluzione anticipata del contratto previa disdetta, da intimare con raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purchè concorrano congiuntamente, in favore del soggetto che esercita la ripresa, le seguenti condizioni:

a) che sia coltivatore diretto;

b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai cinquantacinque anni;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.

Art. 41.

(*Contratti ultranovennali*)

I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.

Art. 42.

(*Diritto di ripresa*)

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, può ottenere per sè, o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purchè concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale è esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:

a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 7;

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera *b*);

d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia;

e) che non esista nella famiglia del concessionario coltivatore diretto all'atto della richiesta neppure una unità attiva di età inferiore agli anni cinquantacinque che si dedichi alla coltivazione del fondo.

Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purchè sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che esercita la ripresa non adempie all'obbligo di cui alla lettera *c*) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi.

Art. 40.

(*Indennizzo in favore dei concessionari*)

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonìa, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 23, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della dura-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) *identica;*

d) *identica.*

Soppressa.

Identico.

Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale è stata esercitata la ripresa non adempia all'obbligo di cui alla lettera *c*) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.

Art. 43.

(*Indennizzo in favore dei concessionari*)

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonìa, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ta del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

Nella determinazione della misura di tale indennizzo il giudice terrà conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto avrebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

Tale indennità, nel caso di contratto di affitto, non potrà essere superiore a dodici annualità del canone, nè inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purchè non superiori a dodici; nel caso di contratti di mezzadria, colonìa, compartecipazione e soccida non potrà superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario, nè potrà essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purchè non superiori a cinque.

L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.

Art. 41.

(*Disposizioni in favore di piccoli concedenti*)

A partire dall'anno 1981, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.

Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore a lire tremila ed

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non può essere superiore a dodici annualità del canone nè inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purchè non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione e soccida non può superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario nè può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purchè non superiori a cinque.

Identico.

Identico.

Art. 44.

(*Disposizioni in favore di piccoli concedenti*)

A partire dall'anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

un reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire cinque milioni.

Art. 42.

(*Efficacia degli accordi*)

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice ».

È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonìa parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida.

Art. 43.

(*Obbligo del tentativo stragiudiziale di conciliazione*)

Chi intenda proporre in giudizio domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 45.

(*Efficacia degli accordi*)

Identico:

« Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali ».

È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonìa parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.

In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

Art. 46.

(*Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali*)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura entro 20 giorni da tale comunicazione convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'Ispettorato dell'agricoltura.

Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Art. 44.

(*Controversie agrarie e rilascio*)

Sono di esclusiva competenza delle Sezioni specializzate agrarie, istituite con legge

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

Identico.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

Art. 47.

(*Controversie agrarie e rilascio*)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2 marzo 1963, n. 320, tutte le controversie relative ai contratti agrari di qualsiasi specie e natura, ivi comprese quelle relative alla applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Sono inoltre di competenza delle predette Sezioni tutte le controversie in materia di prelazione e di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

In tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal titolo IV, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile.

Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.

Art. 45.

(*Impresa familiare coltivatrice*)

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonìa parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Il rapporto continua anche con un solo familiare, purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessio-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

Identico.

Art. 48.

(*Impresa familiare coltivatrice*)

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonìa parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Identico.

Identico.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessio-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti della propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

Art. 46.

(*Diritti degli eredi*)

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola in qualità di conduttori o coltivatori o coadiutori del defunto hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.

I rapporti tra i coeredi, di cui al precedente comma, sono disciplinati dalle norme previste dalla presente legge per l'affitto dei fondi rustici, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi conduttori o coltivatori è causa di decadenza dal diritto previsto dal primo comma del presente articolo.

I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.

In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante e soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi del conduttore vi sia persona idonea a sostituirlo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purchè già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale.

Art. 49.

(*Diritti degli eredi*)

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.

Identico.

In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 47.

(*Terreni oggetto di concessione edilizia*)

Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione.

Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti sulla località, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui all'articolo 14, comma primo. La stima deve essere comunicata alle parti entro 30 giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'Ispettorato, ed è definitiva.

Il conduttore, concessionario o mezzadro ha diritto di ricevere, potendo ritenere il fondo sino al pagamento, in mancanza di idonea garanzia, della somma stabilita dall'Ispettorato, nonchè in aggiunta, l'indennità prevista dal precedente articolo 40.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 50.

(*Terreni oggetto di concessione edilizia*)

Identico.

Identico.

Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva.

Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato.

È in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante o del rappresentante delle relative imprese familiari coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta per cento di cui all'articolo 12 della legge medesima.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il rilascio deve avvenire decorsi 30 giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel comma precedente o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, da richiedere entro quindici giorni dalla scadenza del termine stesso.

La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio.

Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento danni.

Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

Art. 48.

(*Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali*)

Fermo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, le norme di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applicano, ai fini della determinazione dei canoni, anche ai terreni appartenenti al demanio pubblico e a quelli delle Regioni, Province e Comuni soggetti al regime dei beni demaniali, nonchè a quelli che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti pubblici non territoriali, semprechè permanga la utilizzazione agricola dei terreni medesimi, con esclusione di quelli a rotazione agraria.

(Segue: *Testo* ***approvato dalla*** *Camera dei deputati*)

Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.

Identico.

Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento del danno.

Identico.

Art. 51.

(*Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali*)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'ultimo comma del citato articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Qualora vi sia una pluralità di richieste si procederà alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati ».

Art. 49.

(*Terreni destinati a forestazione*)

Per i terreni destinati a forestazione e compresi nella carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, potranno essere stipulati contratti di affitto di lunga durata e a condizioni particolari con l'assistenza delle organizzazioni professionali di rispettiva appartenenza, in conformità con quanto previsto all'articolo 42 della presente legge.

Art. 50.

(*Terreni montani destinati ad alpeggio*)

Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, potranno essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 2 della presente legge, purchè non inferiore ad anni 6. Il canone verrà concordato dalle parti in conformità con quanto stabilito dall'articolo 42.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati ».

Soppresso.

Art. 52.

(*Terreni montani destinati ad alpeggio*)

Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purchè non inferiore a sei anni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 51.

(*Terreni demaniali e patrimoniali*)

Le norme della presente legge si applicano anche alle concessioni per uso agricolo dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, coltivati a rotazione agraria, semprechè non ne sia compromessa l'utilizzazione anche immediata, per i fini ai quali sono destinati.

Art. 52.

(*Rapporti regolati dalla presente legge*)

La presente legge si applica a tutti i rapporti anche se oggetto di controversie non definite con sentenza passata in giudicato o con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dalla presente legge, ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 39 della presente legge.

Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 23 della presente legge, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonchè giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Art. 53.

(*Rapporti regolati dalla presente legge*)

La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente legge.

Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonchè giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime.

Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, posti in es-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 53.

(*Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali o alle concessioni per coltivazioni intercalari, alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno prodotte su terreni di aziende con rotazione agraria, escluse quelle prodotte su terreni a pascolo permanente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sere in data anteriore o successiva all'entrata in vigore della stessa legge.

Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto comma anche le norme della presente legge, compresi gli articoli 1, 2, 25, 34, 40 e 45.

Art. 54.

(*Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi*)

Ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge semprechè più favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.

Art. 55.

(*Adeguamento dei rapporti esistenti*)

Per i rapporti di mezzadria e colonìa parziaria con clausola miglioratariа trasformati in affitto il reddito dominicale da prendere a base per la determinazione del canone e per i coefficienti di moltiplicazione è quello relativo alla qualità e classe di coltura esistenti all'inizio del rapporto.

Art. 56.

(*Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali nè alle concessioni per coltivazioni intercalari nè alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 54.

(*Province autonome di Trento e Bolzano*)

Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.

Sono fatte salve le speciali competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nella Provincia autonoma di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di sua competenza.

Art. 55.

(*Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni contrastanti*)

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 42, 48 e 49.

Le disposizioni contrastanti con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 56.

(*Posizioni assicurative e previdenziali in atto*)

I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi degli articoli 23 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 57.

(*Province autonome di Trento e di Bolzano*)

Identico.

Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.

Art. 58.

(*Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili*)

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.

Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 59.

(*Posizioni assicurative e previdenziali in atto*)

I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi degli articoli 25 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 57.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative attualmente in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione di tale testo unico il Governo provvederà al coordinamento delle norme suddette apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.

Art. 58.

(*Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'Ispettorato agrario provinciale*)

I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ispettorato agrario provinciale sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale qualora operante.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 60.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.

Art. 61.

(*Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura*)

I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.

Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente.

Art. 62.

(*Revisione degli estimi. Imposte sui terreni*)

Ancorchè intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione.

Art. 59.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 63.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 566

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FILETTI

Art. 1.

Dopo l'articolo 1350 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 1350-*bis*. — Nei rapporti tra le parti i contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato sono validi anche se non stipulati per atto pubblico o per scrittura privata ».

Art. 2.

Limitatamente ai rapporti tra le parti contraenti sono abrogate tutte le disposizioni, anche se previste da contratti collettivi, che prescrivono sotto pena di nullità la forma scritta per i contratti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai rapporti agrari sorti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge purchè la nullità non sia stata dichiarata da sentenza passata in giudicato.

DISEGNO DI LEGGE n. 570

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TROPEANO ED ALTRI

Art. 1.

I processi per cessazione di proroga di contratti agrari per l'esecuzione di radicali opere di trasformazione restano sospesi, a richiesta di una delle parti, in pendenza di ricorso giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento di approvazione del piano di trasformazione adottato dall'Ispettorato dell'agricoltura, e sino alla definizione del giudizio amministrativo.

Art. 2.

Per le controversie pendenti la sospensione opera in qualsiasi stato e grado del giudizio, purchè richiesta da una delle parti non oltre il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE n. 1567

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PISTOLESE ED ALTRI

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 595, è sostituito dal seguente:

« Per l'annata agraria 1981-1982 e comunque fino alla data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme pari a 100 volte il reddito catastale, salvo conguaglio ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*